



Regolamento formazione e segnalazione di terne per il collaudo di opere strutturali e di opere di urbanizzazione - Norme di comportamento per gli ingegneri collaudatori segnalati (approvato con delibera in data 30 gennaio 2019)

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure da seguire per la formazione e la segnalazione delle terne per il collaudo di opere strutturali di cui all'art.7 - 4° comma della legge 5 novembre 1971, n.1086 e di opere di urbanizzazione.

Indica le norme di comportamento a cui devono attenersi gli ingegneri collaudatori segnalati dall'Ordine, nei rapporti con i colleghi e con la committenza, prima e dopo il conferimento dell'incarico.

Art. 2 - Dichiarazione di disponibilità

2.1 Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone da almeno 10 anni possono dichiarare per iscritto all'Ordine la propria disponibilità ad essere segnalati nelle terne di cui all'art.7 della legge 05.11.1971, n.1086; alla dichiarazione di disponibilità deve essere allegato specifico curriculum professionale con particolare riferimento ad interventi e collaudi di carattere strutturale.

2.2 Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone da almeno 5 anni possono dichiarare per iscritto all'Ordine la propria disponibilità ad essere segnalati nelle terne di collaudo di opere di urbanizzazione; alla dichiarazione di disponibilità deve essere allegato specifico curriculum professionale con particolare riferimento ad interventi di opere di urbanizzazione.

Il Consiglio dell'Ordine, accertati i requisiti, prende atto delle dichiarazioni di disponibilità dandone comunicazione scritta all'interessato, che viene con decorrenza immediata incluso fra i nominativi da segnalare con le modalità previste dall'art.3 del presente regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di periodica revisione dei requisiti professionali degli iscritti che hanno dichiarato la propria disponibilità, al fine di procedere all'aggiornamento delle liste.

Art. 3 - Formazione ed assegnazione delle terne

L'ufficio di segreteria dell'Ordine, è incaricato, sotto la responsabilità di un Consigliere appositamente designato dal Consiglio, di tenere aggiornata la composizione dei Registri delle terne per i collaudi. La formazione degli elenchi di collaudatori spetta al Consiglio ed avviene con sorteggio; i nominativi così estratti andranno riportati nel Registro, unitamente al numero progressivo attribuito ed alla data del sorteggio.

I nominativi estratti sono riammessi al sorteggio al completamento della normale rotazione.

Spetterà all'ufficio di segreteria assegnare ad ogni richiesta pervenuta, nell'ordine cronologico di protocollo, la prima terna disponibile nell'ordine progressivo del Registro, annotando il nominativo del richiedente e l'oggetto dell'opera da collaudare, gli estremi del protocollo della richiesta e della risposta dell'Ordine, eventuali annotazioni ed infine il nominativo del professionista prescelto.

Nel caso di un professionista a qualsiasi titolo interessato all'opera (progettista, direttore dei lavori, socio o dipendente degli stessi, titolare o dipendente della ditta concessionaria o dell'impresa esecutrice, o per altre cause di incompatibilità note all'Ordine), l'ufficio di segreteria, sentito il Consigliere designato, forma la terna inserendo il nominativo immediatamente successivo, annotando nel Registro le ragioni della mancata segnalazione. Il professionista tuttavia mantiene il proprio posto nell'ordine progressivo e verrà inserito nella prima terna utile.

Art. 4 Sospensione o eliminazione dall'elenco

L'esclusione dalle procedure di segnalazione può avvenire su richiesta del professionista o disposta d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine nel caso di trasferimento o dimissioni dall'albo.

La sospensione dalla segnalazione sarà disposta d'ufficio nel caso in cui il professionista:

- a) a qualsiasi titolo abbia in corso provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Disciplina

- b) non risulti in regola con le disposizioni relative ai crediti professionali
- c) non risulti in regola con il pagamento della quota associativa
- d) qualora non accetti per 3 volte consecutive un incarico.

Nel caso di sospensione dovuta ai punti b) e c) il professionista sarà riammesso al soddisfacimento del requisito mancante.

Nel caso di sospensione dovuta al punto a) il professionista sarà riammesso automaticamente in caso di archiviazione senza sanzione disciplinare. In caso di provvedimento disciplinare, trascorsi 6 mesi dalla conclusione del provvedimento l'iscritto potrà presentare nuova dichiarazione di disponibilità, come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Nel caso di sospensione dovuta al punto d), trascorsi 6 mesi dalla notifica di sospensione dalla segnalazione, il professionista potrà presentare nuova dichiarazione di disponibilità, come previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 5 Deroghe

Il Consiglio dell'Ordine può derogare dalle procedure indicate nell'art.3 quando le caratteristiche dell'opera da collaudare richiedano competenze ed esperienze professionali di particolare specificità o in altri casi particolari.

Art. 6 Norme di comportamento

Oltre ai compiti ed alle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti, il professionista segnalato deve attenersi alle seguenti norme di comportamento con valore deontologico :

- a) essere disponibile ad assumere l'incarico, salvi i casi di forza maggiore o ragioni di incompatibilità non note all'Ordine. In caso di rinuncia dell'incarico l'iscritto dovrà darne comunicazione all'Ordine;
- b) segnalare all'Ordine eventuali violazioni delle norme di deontologia professionale in relazione alle procedure di conferimento dell'incarico ;
- c) segnalare all'Ordine, oltre che alle Autorità preposte, eventuali violazioni di competenza professionale da parte dei tecnici a vario titolo interessati all'opera;
- d) comunicare all'Ordine, per iscritto, anche via fax o mail, l'espletamento della prestazione

Art. 7 Trasparenza

L'attività amministrativa dell'Ordine è ispirata al principio di trasparenza; tale attività si concretizza con la pubblicazione delle segnalazioni in apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente" denominata "Provvedimenti organi di indirizzo politico". Le informazioni saranno pubblicate secondo le indicazioni di legge.